

STATUTO "GAL RIVIERA DEI CEDRI S.C. A R.L."

TITOLO I

ART. 1 - Denominazione

E' costituito tra Enti pubblici e soggetti privati, ai sensi dell'Art. 2615-ter del Codice Civile, una Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata: "**Gruppo di Azione Locale RIVIERA DEI CEDRI S.C. a R.L.**", in forma abbreviata "**GAL RIVIERA DEI CEDRI S.C. A R.L.**".

ART. 2 - Sede

Il G.A.L. RIVIERA DEI CEDRI S.C.A.R.L. ha sede nel Comune di **Santa Maria del Cedro (CS)**. L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, può istituire e, altresì, modificare o sopprimere, sedi secondarie, e filiali, agenzie e rappresentanze sia in territorio nazionale che estero. Con deliberazione dell'assemblea la sede sociale e operativa potrà essere trasferita, a condizione che la nuova sede sia istituita comunque all'interno dell'area di riferimento.

ART. 3 - Durata

La durata della società è fissata fino al **31 Dicembre 2030**. Potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta a norma di legge con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 4 - Oggetto sociale

La società è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto ai sensi degli artt. 32-35 del Reg. (UE) 1303/2013 e degli artt. 42-44 del Reg. (UE) 1305/2013 e recepita dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Calabria 2014-2020.

La società è il soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Azione Locale (PAL) nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti. La società, nell'attuazione del Piano di Azione Locale, opera in conformità a quanto previsto dalla normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale vigente, nonché delle disposizioni di attuazione.

La società ha per oggetto:

- Il coordinamento, in qualità di Organismo Intermedio, per l'attuazione degli obiettivi indicati nel Piano di Azione Locale nell'ambito della programmazione comunitaria tra cui il PSR 2014-2020 – Leader nell'ambito del territorio di riferimento;

- La promozione dello sviluppo economico e sociale del comprensorio di riferimento, anche mediante l'attivazione e la gestione degli altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale e l'attivazione e la gestione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa comunitaria, ivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo;

- La individuazione ed elaborazione dei programmi per lo sviluppo locale dell'area di riferimento, anche come braccio operativo degli enti locali e in generale degli enti pubblici presenti nell'area.

La società si impegna a realizzare le attività tutte per garantire il perseguimento dello scopo di:

- Individuare e attuare strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti ad obiettivi e bisogni locali che contribuiscano alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;

- Partecipare, direttamente e indirettamente, a programmi, progetti ed iniziative comunitarie, in armonia con le relative iniziative regionali e nazionali inerenti lo sviluppo locale;

- Gestire, sia organizzativamente che amministrativamente, la realizzazione di programmi, progetti ed iniziative;

- Proporre, coordinare e realizzare studi, ricerche e interventi tendenti ad incentivare e promuovere le attività primarie, i servizi, lo sviluppo e l'innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, agro-ittico, artigianali e manifatturieri), nonché del turismo sostenibile;

- Proporre e gestire studi, ricerche e progetti in materia di sviluppo eco-sostenibile, nell'ottica di economia circolare e blue economy;

- Proporre e gestire studi, ricerche e progetti per contribuire al miglioramento della qualità della vita, nonché dell'offerta territoriale ed alimentare, nelle aree di riferimento;

- Promuovere la ricerca e il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, nonché sostenere e incentivare la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione e la diffusione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche;

- Sostenere e promuovere le relazioni, il partenariato e la costituzione di reti scientifiche con le associazioni professionali, Enti pubblici e privati, Università ed Istituti di ricerca pubblici e privati;

- Svolgere l'attività di sostegno, di assistenza e di supporto tecnico allo sviluppo socio-economico locale mediante:

a) la gestione di aiuti comunitari, nazionali e regionali agli investimenti significativi per la comunità di riferimento nei settori del turismo rurale finalizzati alla creazione e fruizione di un turismo sostenibile;

b) lo svolgimento di programmi di assistenza tecnica alle collettività rurali, ai proponenti di progetti di sviluppo ed infine ad attività già esistenti (a titolo esemplificativo: gestione delle risorse idriche da parte delle aziende agricole, innovazione, trasformazione, commercializzazione e sviluppo dei prodotti agricoli);

c) la valorizzazione, trasformazione e commercializzazione delle produzioni agricole (filiera olio, agrumi, vitivinicola, ortofrutta), zootecniche, silvicole, ittiche locali; delle produzioni dell'artigianato, della piccola e media impresa e dei servizi zonali (creazione di startup, servizi alla persona, artigianato e manifattura innovativi, *green economy*, ecc.);

- Incentivare la cooperazione, gli scambi e la diffusione delle esperienze e del *know how* delle le piccole e medie imprese locali attraverso iniziative transregionali e transnazionali, per l'attivazione di partenariati di natura produttiva, commerciale, tecnologica e gestionale;

- Promuovere presso i consumatori, i prodotti del territorio anche attraverso la diffusione delle rispettive caratteristiche, promuovendo in maniera capillare la conoscenza dei benefici della Dieta Mediterranea;

- Promuovere ricerche e studi finalizzati al progresso delle tecniche colturali, di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari anche attraverso la vendita diretta, e favorire la realizzazione di impianti sperimentali;

- Promuovere l'insediamento delle attività produttive, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, l'attrezzamento di spazi pubblici o parcheggi, nonché la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali ed opere infrastrutturali;

- Promuovere lo sviluppo di aziende agrituristiche locali (creazione di fattorie sociali, fattorie didattiche, piccoli impianti di trasformazione e/o spacci aziendali, agriturismi), favorendo iniziative di recupero e di sviluppo del patrimonio edilizio rurale, nonché favorendo e promuovendo il turismo nell'area di competenza;

- Promuovere attività, progetti, eventi in collaborazione Enti, Associazioni, Organismi pubblici e privati, nonché con Gruppi di Azione Locale sia nell'ambito rurale, sia nell'ambito della pesca, con lo scopo di creare sinergia tra operatori economici degli stessi territori;

- Promuovere iniziative trasversali e integrate per lo sviluppo dei sistemi di qualità e di eccellenza delle imprese agricole, ittiche, artigiane, manifatturiere e dell'intero indotto turistico dell'area di riferimento;

- Promuovere la formazione professionale, finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità, e, comunque, tutte le attività formative di riqualificazione o di prima qualificazione per contribuire alla soluzione di problemi occupazionali delle imprese e della comunità del territorio di riferimento, organizzando corsi in vari settori, tenuti da esperti in collaborazione con Enti Locali, associazioni di categorie, con l'intervento finanziario diretto e/o di Enti Pubblici e Privati;

- Promuovere tutte le attività di orientamento professionale per agevolare l'incontro tra le realtà produttive e i giovani, i disoccupati, le persone in cerca di nuovo lavoro (incontri, seminari, creazioni di banche dati, ecc.);

- Promuovere iniziative nel campo economico e formativo, da candidare ai finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

- Promuovere e attivare azioni di informazione, orientamento e supporto nei confronti degli Enti locali e territoriali soci in tema di sviluppo locale, efficienza amministrativa, fondi comunitari, nazionali e regionali, ed altre attività finalizzate allo sviluppo sociale ed economico del territorio di riferimento;

- Innovare la comunicazione per creare reti locali, nazionali ed europee per la trasmissione di informazioni, la creazione di partenariati, l'attivazione di scambi economici e culturali tra gli stakeholder sia pubblici che privati e sia con operatori nazionali ed esteri;

- Realizzare attività di animazione e comunicazione che possano garantire l'inclusione sociale e che consentano un'adeguata accelerazione al processo di integrazione e miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali ed in tutto il territorio di riferimento;

- Collaborare e stipulare convenzioni e altre forme specifiche di intesa con Università, Istituti di Ricerca pubblici e privati, Enti Pubblici e Privati in funzione della promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento;

- Attivare un sistema di monitoraggio statistico per disporre di dati a supporto di valutazioni strategiche e progettuali a servizio degli stakeholder del GAL;

- Assumere iniziative tendenti a recuperare e/o valorizzare le risorse naturali, le bellezze ambientali paesaggistico-paesistico e storico-culturali del territorio;

- Promuovere la gestione e la valorizzazione delle risorse ambientali e naturali.

Art. 5 - Attività

La società, ai soli fini del conseguimento dell'oggetto sociale, e, comunque, quale attività non prevalente:

- Può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, aventi pertinenza con l'oggetto sociale, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi predetti;
- Può assumere interessenze, quote partecipazioni anche azionarie in altre società, anche di tipo consortile, di joint venture, di associazioni temporanee di imprese aventi scopi affini e/o analoghi;
- Può contrarre mutui ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento c/o Istituti di Credito, con Banche, con società o privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali e personali, candidandosi alla gestione dei futuri PSR;
- Può prestare fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favori di terzi;
- Usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e provvidenze statali, regionali, comunitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico e privato;
- Può ricevere e prestare partecipazioni, interessenze, intese, convenzioni e contratti sotto qualsiasi forma con enti, associazioni, consorzi e imprese, svolgenti attività affini o, comunque, connesse all'oggetto sociale;
- Può esercitare attività commerciale, industriale senza restrizione alcuna, e tutto quanto necessario ed utile per favorire il conseguimento dello scopo sociale;
- Può svolgere la propria attività anche valendosi dell'opera di terzi, professionisti e non;
- Può, inoltre, realizzare un'agenzia di sviluppo territoriale al fine di favorire il miglioramento delle condizioni socio economiche e più in generale delle condizioni di vita delle popolazioni del territorio di riferimento.

L'elencazione di cui sopra ha carattere meramente esemplificativo in quanto la società potrà compiere, nel rispetto della normativa vigente, qualunque atto che rientri o sia collegato con il proprio scopo sociale.

TITOLO II

Art. 6 - Capitale sociale

Il capitale sociale è di **Euro** ed è costituito da quote ai sensi di legge.

Il totale delle quote di partecipazione che dovranno appartenere a soggetti pubblici (enti locali, altri enti pubblici) non potrà essere superiore al 49% (quarantanove per cento) dell'intero capitale sociale.

Il totale delle quote di partecipazione che dovranno appartenere a soggetti privati non potrà essere inferiore al 51% (cinquantuno per cento) dell'intero capitale sociale.

Art. 7 - Aumento e riduzione del capitale

Fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 2482-ter c.c., con la decisione di aumento del capitale sociale può essere escluso il diritto dei soci di sottoscrivere le quote di nuova emissione, che possono, quindi, essere offerte a terzi. In tal caso spetta ai soci, che non hanno consentito alla decisione, il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 c.c.

La decisione di aumento del capitale sociale può anche consentire, disciplinandone le modalità, che la parte di aumento di capitale, non sottoscritta da uno o più soci, sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.

In caso di riduzione del capitale per perdite non è necessario il deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, dei documenti previsti dall'art. 2482-bis, secondo comma, c.c.

La decisione sull'aumento o sulla riduzione del capitale, nei casi e con le modalità di legge, è di competenza esclusiva dei soci e deve essere adottata con il metodo assembleare.

Art. 8 - Altri apporti dei soci

I soci potranno eseguire, su richiesta dell'organo amministrativo, versamenti a fondo perduto o in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo contraria pattuizione, i finanziamenti si intendono sempre infruttiferi.

Si applica l'art. 2467 c.c. per il rimborso ai soci dei finanziamenti previsti da tale norma.

In caso di versamenti a fondo perduto o in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale.

Art. 9 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, dei membri del Consiglio di Amministrazione, dell'Amministratore Delegato, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro Imprese.

È facoltà della società istituire ed utilizzare il libro soci che dovrà essere vidimato; in tale circostanza il domicilio dei soci in questo indicato dagli stessi rileverà ai fini delle comunicazioni ufficiali, anche in deroga a quanto eventualmente risulta dal Registro delle Imprese.

Ciascuno dei soggetti aventi diritto ed essere iscritti nei libri sociali ha l'onere di comunicare per iscritto, a mezzo lettera raccomandata indirizzata all'organo amministrativo della società, ogni variazione del suo domicilio, affinché venga annotata nel Registro delle Imprese; in difetto non potrà essere sollevata alcuna eccezione per le comunicazioni rimesse all'indirizzo ancora risultante dal Registro delle Imprese.

Potrà altresì, con le modalità di cui sopra, far annotare nel Registro delle Imprese il numero di telefax e l'indirizzo di posta elettronica, ed ogni loro variazione; in mancanza di tali annotazioni l'utilizzazione di tali forme di comunicazioni non potrà in alcun modo rivestire carattere di ufficialità.

Art. 10 - Trasferibilità delle quote di partecipazione

Le quote sono nominative.

Non sono trasferibili a terzi o sottoponibili a vincoli di sorta, se non previa deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci, presa con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale e con l'astensione dell'interessato.

In nessun caso le quote appartenenti a soggetti pubblici (enti locali, altri enti pubblici) potranno superare il massimo del 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale.

La qualità di socio comporta adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea legittimamente assunte.

TITOLO III

Art. 11 - Qualità di socio

Possono assumere la qualità di soci:

- Gli imprenditori, sia in forma individuale che societaria o consorziale, i quali svolgono attività e/o abbiano sede nel territorio di riferimento;
- I soggetti privati che abbiano i requisiti di onorabilità previsti dalla legislazione bancaria e dalla normativa antimafia;
- Le organizzazioni imprenditoriali e di categoria e le associazioni anche culturali, perché operanti nel territorio di riferimento;
- I Comuni aderenti, gli Enti Pubblici e i loro Consorzi, i cui fini istituzionali siano affini allo scopo societario, gli istituti creditizi operanti nei territori di riferimento, le aziende per la promozione turistica, le Università, gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado.

Gli aspiranti soci dovranno redigere apposita domanda, da inviare all'organo amministrativo, il quale verificherà la sussistenza della qualità richiesta per diventare socio.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e munita dalla delibera dell'organo competente a decidere sulla partecipazione alla società, deve contenere l'indicazione della quota che si intende sottoscrivere e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello statuto.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera l'assemblea, in sede straordinaria, mediante aumento di capitale sociale.

Art. 12 – Variazione del capitale sociale

Il capitale sociale potrà essere aumentato con deliberazione dell'Assemblea, fermi i limiti di cui all'art. 7:

- a) per consentire l'ingresso di nuovi soci;
- b) per aumentare il capitale sociale, mediante sottoscrizione proporzionale alle quote di partecipazione possedute da parte dei soci.

I versamenti delle quote di nuova emissione saranno effettuate dai soci a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico del socio che ritarderà il pagamento decorrerà in interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'articolo 2466 del cod. civ.

Il funzionamento tecnico – amministrativo della società e i rapporti tra i soci (sia nei confronti della società che tra di loro) potranno essere disciplinati da un regolamento interno predisposto da Consiglio

di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno i 2/3 (due terzi) del capitale sociale.

Art. 13 – Finanziamento delle attività

La società finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

- a) le risorse finanziarie da acquisire per l'attuazione della Strategia di Sviluppo Locale (SSL);
- b) le disponibilità finanziarie derivanti dal versamento da parte dei soci delle quote sociali;
- c) i versamenti dei soci a fronte di attività o prestazioni particolari effettuate in favore di alcuni di loro;
- d) i proventi di altre eventuali attività espletate in funzione degli scopi sociali.

TITOLO IV Amministrazione e controllo

Art. 14 – Organi

Sono organi della società:

- l'Assemblea;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- L'Amministratore Delegato;
- L'Unità Tecnica;
- l'Organo di Controllo, ai sensi dell'art. 2477 del cod. civ..

Art. 15 – Assemblea dei soci

L'assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti i soci.

Essa può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nell'ambito territoriale dei Comuni del territorio di riferimento.

Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione, con lettera raccomandata a.r., PEC (Posta Elettronica Certificata), telegramma o telefax spedito ai soci almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, ai sensi dell'articolo 2479-bis del cod. civ. salvo motivi di urgenza, in qual caso può essere convocata con preavviso di 3 (tre) giorni.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, qualora vi sia rappresentato l'intero capitale sociale e vi assista il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo, entrambi al completo.

L'assemblea si riunisce presso la sede sociale. E' regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del C.d.A. o, in sua assenza, da persona eletta dall'Assemblea stessa di volta in volta.

Il Presidente nomina un segretario, anche non socio, preferibilmente scelto fra i dipendenti della società.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare del processo verbale, firmato dal Presidente e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Presidente lo ritenga opportuno in relazione alla rilevanza delle decisioni da adottare, il verbale viene redatto da un Notaio scelto dal Presidente stesso.

Art. 16 – Partecipazione

Possono intervenire all'assemblea tutti coloro i quali risultano iscritti come soci.

Il socio può farsi rappresentare da altra persona all'uopo delegata con atto scritto.

La documentazione relativa è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, (primo comma, numero 2) del cod. civ.

Gli enti e la società legalmente costituiti possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socia, designata dallo stesso legale rappresentante.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare il diritto d'intervento.

Art. 17 – Assemblea ordinaria e straordinaria

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio societario.

L'assemblea ordinaria è competente a:

- Definire gli indirizzi generali della gestione;
- Approvare i programmi, i piani finanziari, i programmi di investimento;
- Nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e l'Organo di Controllo;
- Approvare la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e gli altri progetti predisposti dal Consiglio d'Amministrazione, la loro rimodulazione e i loro adeguamenti;
- Determinare il compenso del Presidente del C.d.A., dei singoli componenti del C.d.A., e dell'Organo di Controllo, e definire i criteri per il rimborso di spesa agli Amministratori;
- Deliberare su tutti gli altri oggetti che, a norma di legge o di statuto, siano riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

L'assemblea straordinaria delibera:

- Sulle modificazioni dell'atto costitutivo e sulle decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci – con il voto favorevole di almeno due terzi del capitale sociale;
- Sul trasferimento di quote e sulla sottoposizione di queste a vincoli;
- Sulle materie ad essa riservata dallo statuto societario o dalla legge;
- Sull'eventuale e motivato scioglimento anticipato della società.

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è convocata quando l'organo Amministrativo lo ritenga opportuno, nei casi in cui la convocazione è obbligatoria per legge o per statuto o quando ne facciano richiesta i soci rappresentanti almeno un terzo del capitale sociale.

In tale ultima ipotesi, la richiesta deve indicare gli argomenti da sottoporre all'assemblea e quest'ultima dovrà essere tenuta entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della richiesta.

Art. 18 – Modalità operative dell'assemblea

Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza del capitale sociale presente non richiede l'appello nominale.

Le deliberazioni concernenti la nomina alle cariche sociali (Consiglio d'Amministrazione, Organo di Controllo) possono essere assunte per acclamazione – su proposta di chi presiede l'assemblea – se nessun socio si opponga.

Diversamente la nomina sarà effettuata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione che costituiscono l'intero capitale sociale – con voto palese espresso sui nominativi che ciascun socio potrà candidare.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnazioni devono essere presentate ai sensi e nei termini di cui all'articolo 2479-ter del cod. civ.

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale e in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale, fatti salvi quorum e maggioranze diverse stabilite dal presente Statuto o dalla legge.

L'assemblea straordinaria delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno i due terzi del capitale sociale e, in seconda convocazione, con il voto favorevole dei soci rappresentanti almeno la maggioranza del capitale sociale – salvo i casi di maggioranza qualificate previste dal presente Statuto o dalla legge.

Art. 19 – Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci iscritti nel Registro delle Imprese o iscritti nel libro soci.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

TITOLO IV Amministrazione

Art. 20 – Consiglio di amministrazione

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di consiglieri da 5 (cinque) a 9 (nove) membri.

I consiglieri:

- a) Possono essere anche non soci;
 - b) Durano in carica per un quinquennio e sono rieleggibili;
 - c) Possono essere cooptati nell'osservanza dell'articolo 2386 del cod. civ. – rispettando in ogni caso le condizioni di cui al successivo articolo.
- La composizione e la nomina del consiglio di amministrazione sono individuati nell'atto costitutivo.

Art. 21 – **Composizione del Consiglio del Consiglio di Amministrazione**

I consiglieri sono eletti come di seguito:

- **Il 45% (quarantacinque per cento)** deve essere individuato dall'assemblea limitatamente dalla componente Pubblica;
- **Il restante 55% (cinquantacinque per cento)** deve essere individuato dalla assemblea limitatamente dalla componente Privata.

Art. 22 – **Modalità operative del C.d.A.**

Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove, comunque nel territorio di riferimento), tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario, o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica.

Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni liberi prima della riunione mediante comunicazione con riscontro (PEC e altri mezzi).

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Sono valide tutte le deliberazioni del C.d.A. assunte, anche in assenza di convocazione, purché in presenza e con il voto di tutti i componenti.

Le riunioni di consiglio sono presiedute dal Presidente; in sua assenza, dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal Segretario, nominato di volta in volta dal Presidente, anche tra i dipendenti della società.

Art. 23 – **Attribuzioni**

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei componenti il Presidente del C.d.A.

Il C.d.A. è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge o lo statuto riservano all'assemblea.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il C.d.A.:

- Elabora le strategie e determina la modalità di intervento per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- Delibera sulla convocazione dell'assemblea;
- Predisporre, se necessario i regolamenti interni;
- Decide la partecipazione a programmi ed iniziative comunitarie, delle singole misure;
- Organizza gli uffici e i servizi di gestione;
- Provvede alla gestione delle sovvenzioni pubbliche;
- Predisporre la Strategia di Sviluppo Locale (SSL) e la sua rimodulazione o il suo adeguamento;
- Predisporre il bilancio di previsione, il bilancio annuale consuntivo, i programmi, i piani finanziari, i programmi d'investimento;
- Nomina l'Amministratore Delegato;
- Nomina i componenti dell'Unità Tecnica e ne determina le competenze ed i compensi;
- Su proposta del Presidente del C.d.A., dà attuazione alla struttura organizzativa di cui all'articolo 28.

Il Consiglio, a titolo esemplificativo e non esaustivo ha la facoltà di deliberare in ordine ai seguenti atti di gestione:

- impegnare validamente la società con il rilascio di garanzie reali e fidejussioni a favore di terzi, persone fisiche, enti e società; procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari; assumere obbligazioni anche cambiarie;
- consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni di ipoteche e di garanzie in genere, anche senza estinzioni del credito garantito; rinunciare ad ipoteche legali, esonerando i competenti Uffici da ogni responsabilità; contrarre finanziamenti e mutui di qualsiasi specie e natura; fare quindi qualsiasi operazione bancaria tra cui quella di conto corrente, con prelievi anche allo scoperto, qualsiasi operazione cambiaria sia diretta che di sconto; transigere e compromettere in arbitri anche

amichevoli compositori nei casi non vietati dalla legge; riscuotere e quietanzare mandati di pagamento emessi da pubbliche amministrazioni senza limitazioni di somma.

Art. 24 – Deleghe

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente, determinando i limiti della delega stessa. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate come indelegabili dal comma 4 dell'articolo 2381 del cod. civ. o, eventualmente, da altre norme di legge.

Qualora il C.d.A. non deleghi e/o non determini le attribuzioni del Presidente, quest'ultimo ha, con firma libera, la rappresentanza della società per tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale a norma dell'art. 2384 del cod. civ.

Art. 25 – Presidente

Il Presidente del C.d.A. deve essere in possesso di un elevato livello di esperienza e/o di qualificazione professionale rispetto al tema centrale della Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

La rappresentanza in giudizio e la rappresentanza legale verso i terzi con la firma sociale spettano al Presidente del Consiglio di amministrazione. Il Presidente, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- dà esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione;
- convoca il consiglio di Amministrazione;
- presiede l'assemblea;
- può adottare i provvedimenti di urgenza che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio nella sua prima riunione.

Art. 26 – Amministratore Delegato

L'Amministratore Delegato, se nominato, è scelto dal Consiglio di Amministrazione fra i propri membri. E' a capo della struttura organizzativa e del personale della Società; esegue le deliberazioni dell'organo amministrativo ed esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito dal presente statuto, dai regolamenti interni nonché dalle deleghe conferitegli dal Consiglio di Amministrazione.

E' membro di diritto dell'Unità Tecnica.

Ha la facoltà, nell'ambito delle proprie attribuzioni, di conferire procure e mandati.

Art. 27 – Compensi e rimborsi di spese

Ai membri del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio.

Agli stessi non spettano compensi per la carica, a meno che non venga diversamente deliberato dall'assemblea dei soci che ne determina i criteri e le modalità.

Art. 28 – Struttura organizzativa

Per l'articolazione della struttura organizzativa e l'individuazione delle relative figure professionali si farà riferimento alla proposta progettuale e alla Strategia di Sviluppo Locale (SSL).

Art. 29 – Unità Tecnica

L'Unità Tecnica è composta da un numero dispari da 3 (tre) a 5 (cinque) membri.

L'Amministratore Delegato è membro di diritto dell'Unità.

L'Unità Tecnica è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.

I membri dell'Unità Tecnica sono nominati e revocati dal Consiglio di Amministrazione.

Le funzioni di Segretario dell'Unità Tecnica sono assolte dall'Amministratore Delegato; in mancanza da uno dei membri dell'Unità stessa.

TITOLO V Bilancio e controllo

Art. 30 – Bilanci

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale nelle sue parti dello stato patrimoniale e del conto economico – nell'osservanza dei primi due commi dell'articolo 2478-bis del cod. civ.

Lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 31 – Organo di controllo

La società può nominare l'organo di Controllo o un Revisore.

È facoltà della società nominare in alternativa al Sindaco Unico, quale organo di controllo, un Collegio Sindacale.

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria nei casi previsti dall'Articolo 2477 del Codice Civile.

Ove nominato, il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti.

Il compenso dei sindaci è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

L'Organo di controllo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo.

Art. 32 – Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione è deliberata dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nei confronti dei soci che:

a) si siano resi insolventi;

b) si siano resi colpevoli di gravi inadempienze rispetto alle norme del presente statuto o rispetto alle deliberazioni della società;

c) non siano più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Il provvedimento di esclusione diventa definitivo trascorsi trenta giorni dalla sua comunicazione all'interessato.

Entro trenta giorni dalla data della sua comunicazione, la deliberazione di esclusione può essere impugnata davanti alle Autorità competenti.

Art. 33 – Recesso del socio

Trascorso un biennio dalla costituzione ciascun socio potrà recedere dalla società, con preavviso da comunicare al Consiglio di Amministrazione entro e non oltre il trentuno agosto di ogni anno, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il recesso diviene operativo a partire dal primo gennaio dell'anno successivo, ferme le obbligazioni in essere al momento del recesso e fatto salvo quanto altro previsto nel presente statuto.

Al socio receduto o al socio escluso, la liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale diventa operativo.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro sei mesi dall'approvazione del bilancio stesso previa detrazione di ogni suo debito verso la società.

Art. 34 – Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie alla scadenza del termine di cui all'articolo 3 o a quello prorogato per l'avvenuto conseguimento dello scopo o per la sua impossibilità di conseguimento.

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri ed i compensi.

Il patrimonio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione, rimborsato il capitale versato, è liquidato ai soci in proporzione delle quote di partecipazione possedute.

Art. 35 – Controversie

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro o da un Collegio Arbitrale, composto di 3 (tre) membri, tutti nominati dal Presidente del Tribunale del Circondario in cui ha sede la società. In caso di Collegio Arbitrale gli arbitri designeranno il Presidente dello stesso ed in caso di omessa nomina il Collegio non si intenderà costituito e la nomina dell'arbitro, anche in forma collegiale, ed eventualmente del Presidente, sarà di competenza del Presidente del Tribunale del Circondario in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, o del Presidente del Collegio Arbitrale, oppure presso la sede sociale.

L'arbitro o il collegio arbitrale dovrà decidere entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà in via rituale secondo diritto. Le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro o del collegio arbitrale vincoleranno le parti. L'arbitro o il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Art. 36 – Rinvio

Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato nel presente Statuto si rimanda al vigente Codice Civile.